

## LAVORI DELLE COMMISSIONI

### PRESIDENZA E INTERNO (1<sup>a</sup>)

VENERDÌ 27 APRILE 1956. — *Presidenza del Presidente ZOTTA.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.

*In sede referente*, la Commissione inizia l'esame del disegno di legge: « Norme per la elezione della Camera dei deputati » (1431), già approvato dalla Camera dei deputati. Il Presidente, relatore, dopo aver illustrato i principi informativi del disegno anzidetto, e le principali innovazioni alla legge attualmente vigente contenute in esso, formula riserve di natura tecnica circa alcune norme riflettenti le operazioni degli uffici elettorali di sezione; si sofferma poi sulle norme che disciplinano la materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità, che, per il rinvio contenuto negli articoli 5 e 25 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, hanno valore anche per il Senato, e, al riguardo, manifesta, particolarmente sull'articolo 2, alcune perplessità. Infine prospetta alla Commissione le difficoltà interpretative cui può dar luogo il richiamo contenuto nell'articolo 41 (concernente la posizione dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni eletti deputati) all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, che regola la materia dell'aspettativa per servizio militare.

Parlano poi il senatore Riccio, che prospetta la possibilità di stralciare dal disegno di legge le norme concernenti le ineleggibilità e le incompatibilità, che potrebbero essere incluse poi in apposita legge applicabile alle elezioni di entrambi i rami del Parlamento, e il senatore

Terracini, che, pur dichiarandosi contrario a quanto prospettato dal senatore Riccio, si manifesta peraltro disposto ad esaminare proposte di emendamenti, facendo presente che coloro che intendono proporli dovrebbero presentarli tempestivamente affinché possano essere discussi nella prossima seduta con cognizione di causa. Parlano quindi i senatori Agostino, Lepore e Locatelli, che si associano a quanto fatto presente dal senatore Terracini per quanto concerne l'esame di eventuali emendamenti. Il Sottosegretario Bisori, pur riconoscendo che i rilievi tecnici formulati meritano di essere esaminati con attenzione, fa presente l'opportunità di non allungare l'iter legislativo del provvedimento e di dare ai lavori relativi un ritmo il più possibile sollecito.

Infine la Commissione decide unanimemente di sospendere la discussione, per consentire a coloro che intendano proporre emendamenti di formularli e depositarli al più presto presso la segreteria della Commissione stessa, affinché possano essere discussi, con piena cognizione, nella prossima seduta all'uopo fissata per mercoledì 2 maggio alle ore 17.

### GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

VENERDÌ 27 APRILE 1956. — *Presidenza del Presidente SPALLINO.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

*In sede deliberante*, la Commissione riprende la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Picchiotti e Papalia: « Abro-

gazione dell'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento » (1320).

Il relatore, senatore Pelizzo, si dichiara favorevole al nuovo testo del disegno di legge proposto dal Governo nella precedente seduta. Dopo brevi interventi del Presidente, dei senatori Pannullo e Nacucchi e del Sottosegretario di Stato Scalfaro, la Commissione — respinti due emendamenti presentati rispettivamente dai senatori Pannullo e Franza — approva il disegno di legge nel seguente testo proposto dal Governo:

« L'articolo 239 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è modificato come segue:

” Per il reato di bancarotta fraudolenta previsto nel primo e nel secondo comma dell'articolo 216 e negli articoli 222, 223, 227 e 236, secondo comma, in quanto questi facciano riferimento ai primi due commi del predetto articolo 216, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura.

” Per gli altri reati, eccettuati quelli previsti negli articoli 220, secondo comma, 230, secondo comma, e 232, secondo comma, (*per i quali il mandato di cattura non è comunque consentito*) la spedizione del mandato di cattura è facoltativa ” ».

Si passa successivamente alla discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1228, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (1286).

Riferisce il senatore Antonio Romano, il quale, dopo aver ricordato le disposizioni dell'ordinamento vigente che il disegno di legge in discussione tende a modificare, dà notizia di alcune proposte di emendamento al testo originario del progetto pervenute da parte del Governo e di altre richieste avanzate dal sindacato del personale giudiziario, e propone, concludendo, l'approvazione del disegno di legge con lievi modificazioni.

Prendono poi la parola i senatori Azara, Marzola, Magliano, Nacucchi e Gavina i quali, nel dichiararsi favorevoli all'approvazione del

progetto di legge, sottolineano tutti, in modo particolare, le due esigenze di procedere alla unificazione in un unico ufficio per ciascuna sede giudiziaria di tutti i servizi espletati dagli ufficiali giudiziari e di provvedere nel modo più equo alla ripartizione dei proventi tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari.

Dopo brevi interventi del Presidente e del Sottosegretario di Stato Scalfaro, il quale prende atto dell'unanimità di consensi ottenuta dalle due suddette esigenze, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato — su proposta del Presidente — alla seduta del 9 maggio prossimo, per dar modo ai componenti della Commissione di studiare con maggiore ponderazione gli emendamenti presentati.

Il senatore Azara riferisce quindi sul disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige: « Modificazioni al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sui libri fondiari nella regione Trentino-Alto Adige, in base all'articolo 29 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 » (1295).

Nel proporre l'approvazione del disegno di legge, il relatore dichiara di ritenere però opportuna la soppressione dell'articolo 1 del testo presentato, secondo il quale la competenza a controfirmare tutti i provvedimenti in materia tavolare, firmati dal Pretore, sarebbe trasferita dal cancelliere al conservatore del Libro fondiario.

Parla successivamente il senatore Cemmi, il quale propone alcuni emendamenti di carattere tecnico agli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge.

Dopo brevi interventi del Presidente, del relatore, del senatore Magliano e del Sottosegretario di Stato Scalfaro, anche il seguito della discussione del disegno di legge n. 1295 è rinviato alla prossima seduta.

Sono quindi nominati i seguenti relatori:

il senatore Spallino sui disegni di legge: « Aumento del limite di valore nella competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori » (1099-B), d'iniziativa del deputato Perlingieri; « Qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria ai funzionari ed agli agenti delegati dai Ministeri dell'agricoltura e delle

foreste e dell'industria e del commercio ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari » (1450) e: « Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1953, n. 835, sull'istituzione e funzionamento dei Tribunale per i minorenni (1061);

il senatore Gavina sul disegno di legge: « Istituzione del registro delle imprese e unificazione delle dichiarazioni degli esercenti attività economiche » (1179), d'iniziativa del senatore Trabucchi;

il senatore Romano Antonio sul disegno di legge: « Disposizioni sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione » (1245-B);

il senatore Nacucchi sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 633, recante norme per l'assistenza ai liberati dal carcere » (1461), di iniziativa del deputato Amatucci;

il senatore Monni sul disegno di legge: « Inclusione dei tribunali di Bari e Catania fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica e magistrati di Corte di appello in funzioni di consigliere istruttore e di Procuratore aggiunto della Repubblica » (1462).

Il senatore Papalia è infine nominato relatore sulle domande di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Mancino (Doc. XI) e contro il senatore Smith (Documento XVII).

## FINANZE E TESORO (5<sup>a</sup>)

VENERDÌ 27 APRILE 1956. — *Presidenza del Presidente BERTONE.*

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici Romita e il Sottosegretario di Stato per le finanze Piola.

*In sede referente*, dopo brevi interventi dei senatori Trabucchi, De Luca Luca e Roda, del Presidente, del ministro Romita e del Sottosegretario di Stato Piola, sull'ordine dei lavori da seguire nell'esame dei cinque provvedimenti

all'ordine del giorno, relativi alle aree fabbricabili, la Commissione decide di proseguire l'esame del disegno di legge: « Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare » (1181), sul quale riferisce il senatore Trabucchi in sostituzione del relatore assente.

Chiusa la discussione generale, che si era svolta in una precedente seduta, viene iniziato l'esame degli articoli. Alla discussione sui primi sei articoli prendono parte il Presidente, il ministro Romita, il Sottosegretario di Stato Piola ed i senatori Braccesi, Cenini, Roda, De Luca Luca, Spagnoli, Tomè, Jannaccone e Gava; la Commissione decide di proporre al Senato, sugli articoli 1, 2, 3 e 6, alcuni emendamenti consistenti in una più precisa classificazione dei Comuni che possono essere autorizzati a provvedere alla formazione di piani delle zone destinate all'edilizia popolare e popolarissima, alla delimitazione delle zone stesse nei confronti dei piani regolatori ed alle modalità per la pubblicazione dei piani, e nell'aggiungere ai Dicasteri che possono fare opposizione all'esecuzione dei piani stessi, il Ministero della pubblica istruzione per la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico.

L'esame dei rimanenti articoli viene rinviato ad altra seduta.

## ISTRUZIONE (6<sup>a</sup>)

VENERDÌ 27 APRILE 1956. — *Presidenza del Vice Presidente LAMBERTI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

*In sede consultiva*, il senatore Tirabassi dà lettura del suo parere favorevole al disegno di legge d'iniziativa del senatore Romano Antonio: « Estensione del contributo statale a favore dell'edilizia scolastica, disposto con legge 9 agosto 1954, n. 645, anche all'acquisto di edifici esistenti, già adibiti o idonei ad essere adibiti per scuole » (1368). Dopo brevi interventi del Presidente e dei senatori Merlin Angelina e Giardina, il parere proposto dal relatore è approvato con una lieve modifica.

*In sede deliberante*, prosegue la discussione sugli articoli del disegno di legge d'iniziativa del deputato Resta: « Collocamento nei ruoli

ordinari degli Istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre » (1335), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il Presidente, relatore, dopo aver ricordato che nella seduta precedente fu approvato, con modificazioni, l'articolo 1 e soppresso l'articolo 2, illustra i numerosi emendamenti predisposti per gli articoli successivi d'accordo con i membri della Sottocommissione designata allo scopo. Alla discussione che segue prendono parte, oltre al Presidente, i senatori Russo Salvatore, Di Rocco, Cermignani, Ponti, Merlin Angelina, Tirabassi e Negroni e il Sottosegretario di Stato Scaglia.

L'articolo 3 è approvato con la sostituzione nel secondo comma delle parole « altra cattedra » alle parole « altro ruolo ».

L'articolo 4 è approvato, quanto al primo comma, nel seguente testo: « Per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi, in possesso della idoneità all'insegnamento della filosofia e della storia conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami entro i termini di tempo previsti dall'articolo 1, saranno utilizzate, sino alla concorrenza del numero degli aspiranti, le cattedre che si renderanno vacanti successivamente all'entrata in vigore della presente legge ». Nel secondo comma dell'articolo stesso sono soppresse poi le parole « non di ruolo ».

Il primo comma dell'articolo 5 è approvato con l'aggiunta dopo le parole « non di ruolo » delle altre « o di ruolo speciale transitorio » e con la soppressione del richiamo all'articolo 2. Il secondo comma è approvato senza modificazioni. Il terzo comma dell'articolo 5 è approvato, come articolo a se stante 5-bis, senza modificazioni.

L'articolo 6 è approvato nel seguente testo: « Il collocamento in ruolo di cui ai precedenti articoli 1, 3, 4 e 5 sarà disposto secondo l'ordine di graduatorie compilate per ciascun ruolo, in base al punteggio riportato nel concorso esame di Stato relativo al titolo di idoneità prodotto.

« Coloro che risultino già compresi nelle graduatorie ad esaurimento, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 aprile 1947, n. 373, hanno la precedenza

assoluta rispetto a tutti gli aspiranti nella assegnazione alla cattedra per cui sono in attesa di nomina ».

I primi quattro commi dell'articolo 7 sono sostituiti dal seguente testo: « La compilazione delle graduatorie per gli insegnanti di cui al precedente articolo 4 avviene in base al voto della idoneità conseguita, nel modo seguente: a) sono inclusi nella graduatoria di cui all'articolo 6 gli insegnanti forniti di idoneità per cattedra di ruolo A comprensiva di tutti gli insegnamenti della cattedra di ruolo B; b) gli insegnanti forniti di idoneità per cattedra di ruolo A non comprendente tutti gli insegnamenti della cattedra di ruolo B sono inclusi in distinte e successive graduatorie in base al numero delle materie coincidenti delle due cattedre.

Per il conferimento delle cattedre, le graduatorie vengono utilizzate nell'ordine indicato nel precedente comma ». L'ultimo comma dell'articolo 7 è approvato senza modificazioni.

Senza modificazioni è pure approvato l'articolo 8. L'articolo 9 è approvato con una semplice modifica formale. L'articolo 10 resta immutato.

La Commissione approva quindi un articolo 10-bis del seguente tenore: « A favore degli insegnanti forniti di idoneità per cattedra di ruolo A che nell'attuazione della presente legge non possano essere assegnati alla cattedra cui aspirano e pertanto restino o siano assegnati a cattedra diversa, è concessa, per un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, la riserva di un quinto delle cattedre di ruolo A, cui si riferisce l'idoneità posseduta, che risulteranno vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico. Tali cattedre verranno assegnate secondo l'ordine della graduatoria ad esse relativa ».

L'articolo 11 è approvato senza modificazioni. L'articolo 12 è approvato con la soppressione del secondo comma.

Nell'articolo 13 il secondo comma viene sostituito con il testo originariamente presentato dall'onorevole Resta alla Camera dei deputati; viene altresì soppresso il terzo comma.

Gli articoli 14, 15 e 16 sono infine approvati senza modifiche.

Il Sottosegretario Scaglia propone quindi un articolo aggiuntivo da collocare, in sede di coordinamento, dopo l'articolo 1, del seguente tenore: « Gli insegnanti non di ruolo degli istituti d'istruzione artistica che abbiano conseguito entro il 30 giugno 1954, a norma del decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852 e del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, la idoneità in concorsi a cattedre per titoli ed esami e che per almeno un anno nell'ultimo quadriennio abbiano insegnato in istituti o scuole d'istruzione artistica, sono, a domanda, e nei limiti dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, collocati nel ruolo dei professori straordinari relativo all'insegnamento cui l'idoneità posseduta si riferisce ». Detto articolo è approvato.

La Commissione, da ultimo, approva il disegno di legge nel suo complesso dando mandato al Presidente di apportare, in sede di coordinamento, le eventuali modifiche formali che si presentassero opportune.

## LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7<sup>a</sup>)

VENERDÌ 27 APRILE 1956. — *Presidenza del Presidente CORBELLINI.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Caron e per i trasporti Ariosto.

*In sede deliberante*, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato per il Po e modifiche all'ordinamento del Magistrato alle acque e alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici » (272), già approvato dalla Camera dei deputati. Il relatore senatore Canavari illustra gli articoli del provvedimento — che tende ad una organica sistemazione degli uffici chiamati a sovrintendere, dal punto di vista idraulico ed idrografico, al fiume Po — nel testo proposto dalla Sottocommissione incaricata dell'esame del disegno di legge. Dopo brevi interventi del senatore Cerabona, per un chiarimento sull'articolo 5 del nuovo testo, del senatore Umberto Merlin, favorevole al mantenimento del titolo originario del disegno di legge, e del senatore Porcellini, che auspica una rapida approvazione del provvedimento

anche da parte della Camera dei deputati, il disegno di legge viene approvato nel testo proposto dalla Sottocommissione, con lievi modifiche di forma presentate dal Sottosegretario di Stato Caron e dal senatore Domenico Romano.

Si passa poi alla discussione del disegno di legge: « Aumento della spesa autorizzata per la concessione di sola costruzione della sede stradale e fabbricati della ferrovia circumflegrea » (1398), già approvato dalla Camera dei deputati. Ucita una relazione del senatore Focaccia, favorevole al provvedimento, avente lo scopo di permettere il completamento del primo gruppo di opere della Circumflegrea, che adempie funzioni di ferrovia metropolitana, e dopo un chiarimento dato dal Sottosegretario di Stato Ariosto al senatore Cappellini circa il possesso del pacchetto azionario della società che gestisce la ferrovia, la Commissione approva, senza discussione, il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Successivamente la Commissione ascolta una relazione del senatore Domenico Romano sul disegno di legge d'iniziativa del deputato Stefano Cavaliere: « Modificazioni alle norme per la revoca delle assegnazioni di alloggi fatte dall'I.N.C.I.S. e dagli Istituti autonomi per le case popolari » (1399), già approvato dalla Camera dei deputati. Prendono quindi la parola i senatori Porcellini e Restagno, i quali dichiarano che voteranno a favore del disegno di legge, Cappellini, che auspica — dichiarandosi favorevole al provvedimento in esame — la sollecita presentazione alle Camere di un testo unico sull'edilizia popolare, Vaccaro, che reputa il disegno di legge un efficace strumento affidato ai Presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari e al Presidente dell'I.N.C.I.S., il Sottosegretario di Stato Caron, il quale afferma che il disegno di legge in esame può esser considerato — in attesa della presentazione del testo unico sull'edilizia popolare sovvenzionata — una norma chiarificatrice, un passo necessario sulla via della risoluzione del grave problema. Il disegno di legge è quindi approvato.

*In sede consultiva* la Commissione infine, aderendo alle conclusioni dell'estensore del parere senatore Domenico Romano, esprime parere favorevole, da darsi alla 5<sup>a</sup> Commissione,

sul disegno di legge d'iniziativa dei senatori Di Rocco ed altri: « Modificazioni degli articoli 13 e 16 della legge 2 luglio 1949, n. 408, contenente disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie » (1291), che prevede una proroga del termine finale delle costruzioni edilizie allo scopo di consentire, specialmente alle piccole imprese, i benefici fiscali della legge 2 luglio 1949, n. 408.

## AGRICOLTURA (8<sup>a</sup>)

VENERDÌ 27 APRILE 1956. — *Presidenza del Presidente MENGHI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

*In sede consultiva*, la Commissione esamina il disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Istituzione del registro delle imprese e unificazione delle dichiarazioni degli esercenti attività economiche » (1179) per il parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Il Presidente Menghi riassume brevemente i precedenti del disegno di legge e dà quindi la parola al senatore Schiavi, il quale espone i motivi per cui ritiene che le funzioni inerenti alla tenuta del registro delle imprese debbano essere affidate alle Camere di commercio.

Al senatore Schiavi replica il senatore Merlin Umberto il quale afferma che il nuovo servizio graverebbe anche sul bilancio dello Stato, in quanto necessariamente il numero degli impiegati delle Camere di commercio dovrebbe essere aumentato. Ritiene pure che il disegno di legge Trabucchi contrasti con la disposizione dell'articolo 2202 del Codice civile secondo cui i piccoli imprenditori non sono soggetti all'obbligo del registro delle imprese.

Per questi motivi il senatore Merlin Umberto si dichiara contrario al disegno di legge. Si dichiarano d'accordo con il senatore Merlin i senatori De Giovine, Carelli e Spezzano. Il Sottosegretario di Stato Vetrone afferma di ritenere inopportuno il disegno di legge Trabucchi per i motivi esposti dal senatore Merlin Umberto.

Il Presidente, constatato che la maggioranza della Commissione propende per la tesi del senatore Merlin, affida a detto senatore l'incarico di predisporre il parere a nome della maggioranza.

*In sede deliberante*, il relatore Rogadeo illustra il disegno di legge: « Incremento dell'autorizzazione di spesa destinata alla concessione del concorso statale 3,50 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento agrario per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna » (1420), già approvato dalla Camera dei deputati. Nel dichiararsi favorevole al suo accoglimento, dà pure notizia del parere della 5<sup>a</sup> Commissione, nel quale si fa presente la opportunità di sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente articolo: « Alla copertura della spesa prevista dall'articolo 1 della presente legge si provvederà con pari riduzione dello stanziamento del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57, concernente il fondo speciale per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro del tesoro provvederà con suo decreto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Intervengono i senatori Bosia, Carelli e Ristori, favorevoli al disegno di legge, che sottolineano tuttavia la necessità di più ampi crediti alla piccola proprietà. Dopo una replica del Sottosegretario di Stato Vetrone, il disegno di legge è approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il senatore De Giovine riferisce quindi sul disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi e Miceli: « Provvedimenti in favore degli olivicoltori dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia, danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche e dalle infestazioni parassitarie » (1444), già approvato dalla Camera dei deputati. Il Sottosegretario di Stato Vetrone, a nome del Governo, si rimette alla Commissione; il disegno di legge infine è approvato senza modificazioni.

## INDUSTRIA E COMMERCIO (9<sup>a</sup>)

VENERDÌ 27 APRILE 1956. — *Presidenza del Presidente LONGONI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Micheli.

*In sede consultiva*, la Commissione ascolta un'ampia esposizione del senatore Moro, per

il parere da darsi alla 2<sup>a</sup> Commissione, sul disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Istituzione del registro delle imprese e unificazione delle dichiarazioni degli esercenti attività economiche » (1179).

Il relatore sottolinea la necessità e la urgenza del disegno di legge, che mira, con la istituzione del registro delle imprese, a dare finalmente efficacia all'articolo 2188 del Codice civile rimasto finora lettera morta, e ribadisce l'opportunità di affidare la tenuta del registro alle Camere di commercio sotto la sorveglianza di un giudice delegato.

In tal modo verrà stabilito il principio della unicità dell'organo al quale le imprese individuali e le stesse società dovranno, con procedure e termini unificati, rivolgere le loro dichiarazioni e fare le loro richieste, restando garantita, nello stesso tempo, la raccolta in unico ufficio di tutte le notizie relative agli esercenti delle attività economiche soggetti alla registrazione.

Il relatore ha, invece, prospettato la difficoltà oggettiva e giuridica di estendere l'obbligo della registrazione alle imprese agricole, suggerendo, pertanto, di stralciarle dalla nuova disciplina, a meno che non si tratti di imprese che abbiano interesse alla tutela della ditta o dei marchi di produzione.

La Commissione, accogliendo le proposte del senatore Moro e una proposta del senatore Bussi — intervenuto nel dibattito — relativa alle società di fatto, esprime parere favorevole alla istituzione del registro, escludendone le imprese agricole e raccomandando la normalizzazione delle società di fatto.

La Commissione approva, poi, le conclusioni favorevoli proposte dal Presidente, relatore, per il parere da darsi alla 2<sup>a</sup> Commissione, sul disegno di legge: « Qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria ai funzionari ed agli agenti delegati dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari » (1450).

## LAVORO (10<sup>a</sup>)

VENERDÌ 27 APRILE 1956. — *Presidenza del Presidente PEZZINI.*

Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Vigorelli.

*In sede deliberante*, riprendendo l'esame dei disegni di legge nn. 581, 582 (d'iniziativa del senatore Angelilli), 917, 918 (d'iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri) concernenti provvidenze per i tubercolotici, la Commissione ascolta un'esposizione del ministro Vigorelli sui criteri informativi del progetto predisposto dal Ministero del lavoro per il riordinamento dell'assistenza antitubercolare. Questo progetto, già articolato, sarà portato quanto prima all'esame del Consiglio dei ministri e subito dopo verrà presentato al Parlamento.

Esso si fonda sui seguenti principi: 1) l'assistenza contro la t.b.c. è estesa a tutti i cittadini italiani; 2) tutti i compiti relativi alla diagnosi precoce e alla profilassi sono attribuiti ai Consorzi provinciali antitubercolari; 3) coloro che risultino affetti da malattia tubercolare in fase attiva hanno diritto alla cura sanatoriale o ambulatoriale, fino a guarigione clinica o stabilizzazione; 4) i lavoratori assicurati dimessi dai sanatori potranno chiedere di essere avviati ad appositi centri di riqualificazione; 5) all'assistenza sanatoriale ed alla riqualificazione provvederà l'Istituto nazionale della previdenza sociale, mentre l'assistenza ambulatoriale sarà coordinata da un Comitato speciale previsto dalla legge.

Concludendo il ministro Vigorelli esprime il desiderio di conoscere l'opinione della Commissione sui criteri enunciati.

Prendono la parola successivamente il Presidente, i senatori Fiore, Boccassi, Grava, Bitossi, De Bosio, Bolognesi, Varaldo e il relatore dei quattro disegni di legge d'iniziativa parlamentare, senatore Spallicci. I senatori Grava e De Bosio dichiarano di ravvisare nelle proposte del Ministro una impostazione nuova ed una prima attuazione del principio della sicurezza sociale contenuto nell'articolo 38 della Costituzione.

I senatori Fiore, Bitossi e Bolognesi dichiarano di consentire con gli intenti di riorganiz-

zazione dell'assistenza antitubercolare che ispirano il disegno di legge del Ministro. Si riservano tuttavia di esaminare gli aspetti finanziari del progetto enunciato; in particolare i senatori Bitossi e Bolognesi sollecitano la deliberazione della Commissione sui progetti d'iniziativa parlamentare già iscritti all'ordine del giorno della Commissione stessa.

Replicando, il ministro Vigorelli annuncia fra l'altro che gli oneri finanziari previsti nel suo disegno di legge sono contenuti nel limite dei fondi attualmente disponibili.

L'esame dei disegni di legge sulla materia sarà ripreso dalla Commissione in altra seduta.

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME  
DEL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE  
L'ORDINAMENTO E LE ATTRIBUZIONI  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

VENERDÌ 27 APRILE 1956. — *Presidenza del  
Presidente DE LUCA CARLO.*

Interviene il Sottosegretario di Stato alla

Presidenza del Consiglio dei ministri Zelioli Lanzini.

Il Presidente annuncia di aver preferito far conoscere alla Commissione (che pur gli aveva già conferito il mandato di fiducia) la relazione da lui redatta sul disegno di legge: « Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » (922), prima di presentarla all'Assemblea. Dà quindi lettura di tale relazione, nella quale è minutamente esposta la storia del disegno di legge, si esamina la funzione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro come organo ausiliario e si illustrano e motivano i lievi emendamenti che la Commissione speciale propone al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Successivamente il senatore Bitossi dichiara che la sua parte politica non presenterà una relazione di minoranza, riservandosi d'intervenire in Assemblea e di presentare proposte di emendamenti.

*Licenziato per la stampa alle ore 20,30.*